

FAQ – CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

AGGIORNAMENTO DEL 17/01/2022

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Gestione dei contatti stretti scolastici nei CPIA	A quale tipologia di scuola occorre equiparare i CPIA in merito alle modalità di applicazione dell'art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022?	<p>I CPIA, sebbene diversifichino l'offerta formativa in percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed in percorsi di istruzione di secondo livello "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, <u>in merito alla copertura vaccinale</u> degli studenti frequentanti sono ragionevolmente <u>assimilabili alle scuole secondarie</u>.</p> <p>La gestione dei contatti stretti avverrà, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, c. 1, lettera c) del DL n. 1 del 07/01/2022 e di quanto prescritto dalla nota congiunta n. 11 del 08/01/2022 per questa tipologia di scuole.</p>
2.	Certificazione verde per la partecipazione ai "Test A2 Prefettura" presso i CPIA	I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno quale tipologia di certificazione verde devono esibire al momento della convocazione per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura"?	<p>Il DL 221 del 24/12/2021 non modifica, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, quanto previsto dal DL 52/2021 all'art. 9 bis, c. 1, lettera i), continuando a prevedere l'accesso ai concorsi pubblici previa esibizione della certificazione verde attestante una delle seguenti condizioni (ai sensi del DL 172/2021):</p> <p>a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;</p> <p>b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;</p> <p>c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;</p> <p>d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.</p> <p>I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno, convocati dalla Prefetture per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura", <u>possono essere ragionevolmente assimilati ai candidati coinvolti nelle prove concorsuali, non essendo studenti dei CPIA</u>; essi, pertanto, sono tenuti alla presentazione di una certificazione verde che attesti una delle condizioni suddette. L'obbligo di</p>

			vaccinazione introdotto con il DL n. 1 del 07/01/2022 per gli ultracinquantenni, da cui deriva l'obbligo di esibizione a partire dal 15 febbraio 2022 della carta verde che attesti avvenuta vaccinazione o guarigione, riguarda ad oggi l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
3.	<p>Uso delle palestre per l'attività motoria e sportiva curricolare e da parte di soggetti esterni.</p> <p>Contenuti della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i>.</p>	<p>In zona gialla o arancione, occorre sospendere l'attività motoria all'interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibile richiedere agli studenti lo svolgimento di attività motorie? In zona gialla o arancione, è consentito l'uso delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni?</p>	<p>In riferimento a quanto riportato nel <i>Piano scuola 2021-22</i> e ribadito nel documento <i>Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)</i>, l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, nei casi in cui la situazione epidemiologica preveda l'ingresso in zona gialla o arancione, sarà svolta in modo individuale e <u>nel rispetto delle misure di riduzione del contagio previste dai protocolli scolastici</u>.</p> <p>Qualora, in considerazione di quanto previsto dall'<i>art. 4, c. 1 del DL n. 1 del 07/01/2022</i>, siano sospese le attività in presenza, resta valido quanto riportato nella nota n. 1771 del 29/01/2021 trasmessa dall'USRV riguardo ai <u>contenuti</u> della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i> svolta nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado. In particolare, per motivi di sicurezza, la nota specifica che "gli insegnanti preposti svilupperanno in didattica a distanza <u>la sola parte teorica della disciplina</u>, astenendosi dal richiedere agli allievi esercizi o attività motorie domestiche, sia in modalità sincrona che asincrona".</p> <p>Riguardo all'uso delle palestre da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene che gli accordi con gli Enti locali siano applicabili solo in zona bianca; in zona gialla o arancione, le Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento (<i>Piano Scuola 2021-22</i>).</p>